## DIVISIONE XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti

## IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 17/2010 secondo cui, qualora la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme:

Vista la Decisione C(2015) 3800 definitivo - del 10 giugno 2015, con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, ha dichiarato giustificata la misura adottata dalle autorità spagnole che hanno vietato l'immissione sul mercato di un decespugliatore modello N1E SPK – 200(CB200-08) fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Ltd (Cina), importato dalla ADEO SERVICES (Francia) e distribuito in Spagna dalla Leroy Merlin (Spagna), il quale è risultato non conforme ai requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE a causa della distanza inferiore a 10 mm rilevata tra il piano di taglio e il bordo di protezione dello strumento, con il conseguente rischio di taglio;



Considerato che l'articolo 2 della suddetta Decisione individua gli Stati membri quali diretti destinatari dell'atto;

Tenuto conto che nella predetta Decisione si dà atto che, a seguito delle informazioni trasmesse dalle autorità spagnole al distributore, e l'azione di ritiro dal mercato intrapresa dal distributore dimostra che il decespugliatore in questione non soddisfa i requisisti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della suddetta direttiva, se, come nel caso in esame, la Commissione stessa ritiene il provvedimento giustificato, ne informa anche gli altri Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti della macchina in questione;

Considerato che il provvedimento di divieto spagnolo e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

- 1.4.1 Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione;
- 1.4.2 Requisiti particolari per i ripari;
- 1.7.3 Marcatura delle macchine:

Considerato che tali non conformità comportano, per quanto riguarda la distanza tra il piano di taglio e il bordo di protezione della macchina, un rischio per l'utente di tagliarsi ovvero venire a contatto con gli elementi attivi della stessa, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato:

## DECRETA:

## Art. 1

- E' vietata l'immissione sul mercato e la messa in servizio e ne è disposto il ritiro, ove già immesso sul mercato, del decespugliatore modello N1E SPK 200(CB200-08) fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Ltd (Cina), importato dalla ADEO SERVICES (Francia) e distribuito in Spagna dalla Leroy Merlin (Spagna)
- Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi al ritiro dal mercato o all'eventuale conformazione e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si



- applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 15, comma 1.
- 3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell'esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l'importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE Gianfrancesco Vecchio